

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 7 del 08.01.2026 relativa all'istanza di variante sostanziale in sanatoria alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN004164 da acque sotterranee nel comune di Mondovì ad uso zootecnico del 24.10.2025 dell'Azienda Agricola 2000 Società Semplice e dell'Impresa Agricola La Novella S.A.S. di Bianchessi Luigi & C.

OGGETTO: Variante sostanziale in sanatoria alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN004164**: pubblicazione su B.U.R.P. e Albo Pretorio telematico del Comune di Mondovì.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza in data 24.10.2025 dell'**Azienda Agricola 2000 Società Semplice** e dell'**Impresa Agricola La Novella S.A.S. di Bianchessi Luigi & C.** entrambe con sede in Pianfei, intesa ad ottenere la cointestazione della concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN004164** da acque sotterranee nel comune di Mondovì, già assentita, con D.D. 2430 del 27.05.2011, all'Azienda Agricola 2000 Società Semplice.

Vista l'istanza in data 24.10.2025 dell'**Azienda Agricola 2000 Società Semplice** e dell'**Impresa Agricola La Novella S.A.S. di Bianchessi Luigi & C.** entrambe con sede in Pianfei, intesa ad ottenere la variante sostanziale in sanatoria - consistente nell'aggiunta di un pozzo e nell'aumento delle portate di prelievo - alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN004164** da acque sotterranee nel comune di Mondovì avente le seguenti caratteristiche:

- presa: 1 sorgente (CNS10044 con funzione di backup) ed un pozzo (da sanare) nel comune di Mondovì, in località Novello;
- uso: zootecnico;
- portata massima: 9,20 l/s;
- portata media: 0,98 l/s;
- volume massimo annuo: 31025 mc;
- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01.01 - 31.12;

Pozzo CNP17198 (da aggiungere, in sanatoria):

- profondità: 6 metri;
- acquifero captato: freatico;

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici’* e s.m.i.;

vista la Legge 7.08.1990, n. 241 *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e s.m.i.;

vista la Legge regionale 26.04.2000, n. 44 *‘Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59’* e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 *‘Norme in Materia Ambientale’* e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;

vista la Legge regionale 29.10.2015, n. 23 *‘Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)’* e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante *‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’* e relativo Piano Triennale Prevenzione della Corruzione;

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico degli enti locali”* e s.m.i.;

ORDINA

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed all’Albo Pretorio telematico del Comune di Mondovì per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. L’Amministrazione comunale restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione, ovvero dichiarando esplicitamente che non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

DA ATTO CHE

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Mondovì; le medesime potranno, inoltre, essere prodotte in sede di Visita Pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA di Cuneo;
- al Comando Militare Esercito Piemonte;
- all'ASL CN1;
- al Comune di Mondovì;
- all'Azienda Agricola 2000 Società Semplice e all'Impresa Agricola La Novella S.A.S. di Bianchessi Luigi & C.

Il Proponente, oppure un proprio rappresentante legittimato, dovrà presenziare alla **Visita Locale di Istruttoria** di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., fissata per il giorno **martedì 03 marzo 2026** alle ore **10,00**, con ritrovo presso il **Municipio del Comune di Mondovì**; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

L'Amministrazione comunale restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Gli istruttori incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di Legge.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., si precisa che:

- la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento;
- la conclusione del procedimento è prevista nel termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., fatte salve le sospensioni previste dalla normativa vigente e gli adempimenti a carico dell'istante; decorsi tali termini, avverso il silenzio dell'amministrazione, le parti potranno presentare ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 8, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo;
- il responsabile del procedimento designato è l'incaricato di E.Q. dell'Ufficio Acque; nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.